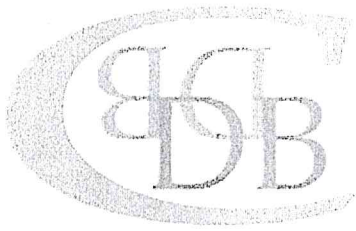


Alh Alh

PROP. N° 145



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DISCIPLINARE

Procedura sul MEPA per la fornitura e posa in opera di n. 1 ecografo per biopsia prostatica, da destinare all'U.O.C. di Urologia.

N° gara ANAC 7843390

DISCIPLINARE DI GARA

1 . PREMESSE

Con delibera n. ---- del -----2020, questa Amministrazione ha indetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b e comma 6 e dell'art.58 del D.Lgs n.50/16, la procedura di gara sul MEPA, articolata in un unico lotto , per la fornitura e posa in opera la fornitura e posa in opera di n. 1 ecografo per biopsia prostatica, da destinare all'U.O.C. di Urologia.

L'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata sul MEPA e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.i.m.

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è: Arnas Civico Di Cristina Benfratelli U.O.C. di Terapia del Dolore.

codice NUTS ITG12

Lotto n. 1 fornitura e posa in opera la fornitura e posa in opera di n. 1 ecografo per biopsia prostatica, da destinare all'U.O.C. di Urologia – CIG 8395567110

2 . DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare;

Capitolato speciale con annesse schede tecniche e griglie punteggio qualità;

Avviso di gara;

Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva;

Modello dichiarazione in materia di flussi;

Modello dichiarazione iscrizione Camera di Commercio;

CODICE ETICO adottato dall'Arnas con deliberazione n. 665 del 30.04.2013;

DGUE unitamente alle istruzioni per la compilazione;

Dichiarazione per eventuale riduzione garanzia a corredo dell'offerta;

Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso agli atti

Sul sito Internet www.arnascivico.it verrà pubblicato nell'apposita sezione bandi di gara e nella sezione amministrazione trasparente l'avviso, mentre tutta la documentazione di gara è disponibile sul portale MEPA nell'apposita sezione RDO.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura direttamente nella piattaforma

MEPA nell'apposita sezione "COMUNICAZIONI" entro la data indicata nella RDO.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nella stessa sezione "COMUNICAZIONI".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, c.5, del Codice. Salvo quanto disposto al precedente capoverso, tutte le altre comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno della piattaforma MEPA.

Si fa presente che le comunicazioni e gli scambi di informazioni o documenti (chiarimenti, certificazioni etc.) con gli operatori economici dovranno essere effettuate usando la suddetta piattaforma. Gli operatori economici pertanto sono invitati a consultare periodicamente il portale anche per venire a conoscenza di eventuali ulteriori comunicazioni riguardanti la presente RDO.

3 . OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile.

Importo complessivo a base di gara € 100.000,00 Iva esclusa.

Non sono previsti oneri per la sicurezza, trattandosi di "mera fornitura".

La fornitura è finanziata con fondi accantonamenti anni precedenti linea 3 sub 32 e fondi di bilancio 2020.

4 . SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici iscritti ed abilitati nel MEPA per la categoria oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale indicati nel presente disciplinare.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48

del Codice ed in caso di loro partecipazione l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

5 . REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà autocertificato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE allegato alla RDO compilato secondo le indicazioni date nel presente disciplinare e che saranno verificate dalla S.A. secondo le previsioni di legge.

La mancata adesione ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui l'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i certificati camerali.

b) abilitazione al MEPA come sopra specificato.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

n. 2 dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Elenco delle principali forniture di attrezzature sanitarie effettuate negli ultimi 2 anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA].

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti,

nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 12.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice , ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

Una garanzia provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara per singolo lotto; salvo quanto previsto all'art.93, c. 7 del Codice.

Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice , qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art.93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita , a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il pagamento potrà essere effettuato: in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso UNICREDIT – IT 32 02008 04671 numero di conto 000300734729 – codice BIC SWIFT: UNICRITM1854;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi>

- pub/garanzie

- finanziarie/

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi>

- pub/soggetti

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

avere validità per 180 giorni;

prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo

garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.l. gs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.l. gs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.l. gs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.d),e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà, a pena di esclusione, deve inserita sulla piattaforma MEPA e con le modalità previste dallo stesso sistema, entro la data in essa indicata.

Per partecipare alla presente gara la ditta concorrente dovrà trasmettere esclusivamente per via telematica tramite MEPA tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica.

E' fondamentale che i documenti richiesti vengano inseriti nelle apposite sezioni di pertinenza relative dunque " al tipo di richiesta": amministrativa, tecnica ed economica.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a) DGUE;

Le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono essere rese in relazione al tipo di impresa, dai soggetti espressamente indicati in coda al medesimo articolo;

b) Modello di istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva corredato da copia fotostatica del/i sottoscrittore/i;

c) capitolato speciale di gara, debitamente sottoscritto per accettazione, dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata;

d) dichiarazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) modulo conto dedicato tracciabilità flussi finanziari;

f) eventuale documentazione prevista in caso di avvalimento da produrre allegata alla istanza ammissione e dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto b);

g) cauzione provvisoria;

h) eventuali copie delle certificazioni che attestano il diritto alla riduzione della cauzione provvisoria o dichiarazione autocertificativa resa ai sensi del DPR 445/2000 che ne dichiara il possesso da produrre in allegato alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto g).

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Depliant illustrativi;
- Schede tecniche di casa madre del prodotto offerto;
- Relazione tecnica illustrativa dalla quale possa evincersi la rispondenza di ogni singolo elemento tecnico richiesto con l'indicazione della pagina e del rigo della scheda tecnica o del depliant in cui riscontrare le suddette specifiche, nonché tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione qualitativo con indicazione anche in questo caso di numero e pagina;
- Documentazione attestante la rispondenza alle direttive di riferimento (certificati e dichiarazioni della destinazione d'uso di tutti i materiali oggetto della fornitura;
- Documentazione attestante la conformità CE per ogni bene da acquisire riferibile alla tipologia, marca e modello;
- Dichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che i prodotti offerti sono conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni e che la ditta assume ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose per difetti di fabbricazione e/o posa in opera dei prodotti forniti.

I suddetti documenti dovranno essere contrassegnati dai relativi numeri di riferimento secondo il precedente elenco da 1 a 6.

Nella sezione relativa al tipo di richiesta **economica**:

- oltre all'offerta economica così come viene generata dal sistema MEPA, dovrà essere inserita l'offerta economica per singola voce con relativi codici articolo.

In caso di partecipazione alla gara di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs n.50/2016, l'offerta congiunta deve essere resa da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese.

Non saranno prese in considerazione offerte alter native.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4 del Codice degli appalti.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili , ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, deve essere resa e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente l'apposito modello pubblicato nella RDO, e rubricato *"Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva"*.

14. Pass OE

15. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato

PARTE I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

PARTE II

Informazioni sull'operatore economico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 12;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D, e alla parte VI;
dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Parte III

Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A- B – C - D).].

Parte IV

Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico - finanziaria di cui al par 7.2 del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare

Parte VI

Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

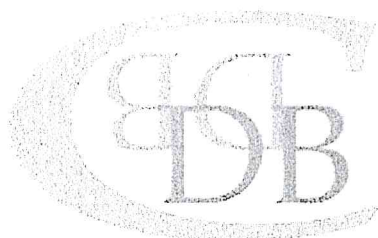
Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

IL Direttore F.F. U.O.C. Provveditorato
(Ing. Vincenzo Spera)



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata sul MEPA ex art 36, del Dlgs 50/2016 e sim articolata in un solo lotto per la fornitura e posa in opera di n. 1 ecografo per biopsia prostatica da destinare all'U.O.C. di Urologia, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

- Lotto n. 1: n. 1 ecografo per biopsia prostatica da destinare all'U.O.C. di Urologia importo a base di gara €. 100.000,00 oltre Iva, CIG 8395567110;

Fonte di finanziamento: bilancio

Art 1 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera dell'apparecchiatura in oggetto, presso l'U.O.C. di Urologia dell'A.R.N.A.S. nelle caratteristiche tecniche previo accordo con il Responsabile Dott. G. Savoca e con il DEC Dott.ssa Chiara Giannobile. **La consegna dovrà essere effettuata perentori mente entro e non oltre giorni 30 dall'ordine.**

2. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

3. La consegna ed il montaggio di quanto consegnato dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

4. L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

5. All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e

lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza 315 III° piano della palazzina Uffici Amministrativi.

**Art 2
ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
AGGIUDICATARIA**

1. Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti, la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura, viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dall'esecuzione della fornitura.

**Art.3
COLLAUDO/VERIFICA**

1. Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti a **collaudo e verifica** da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con l'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e l'obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposito verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni e dai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione compresa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

Il collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e dei materiali all'ordine d'acquisto;
- verifica del corretto funzionamento dei beni forniti;
- verifica di conformità dei beni forniti alle norme comunitarie e alla normativa vigente

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

6. In obbedienza alle vigenti normative e disposizioni regionali successivamente o, ove possibile, contestualmente, alle operazioni di collaudo, si procederà alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

**Art.4
ONERI A CARICO DEL FORNITORE**

1. **Rischio del perimento della cosa:** sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo e verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2. **Garanzia 24 mesi:** l'impresa garantisce la perfetta funzionalità dei beni forniti per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo, salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore, da fatti non imputabili all'Ente e comunque dall'uso improprio e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

- a) sostituzione di componenti che risultino difettosi o danneggiati;
- b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di spedizione, nel caso dovesse risultare necessario l'invio del prodotto presso la sede;
- L'impresa deve pertanto, ove necessario, sostituire a proprie spese le parti rotte e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.
- L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.
- La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 ore dalla constatazione del guasto.
- 3.fornitura parti di ricambio:** l'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.
- 4.** Restano altresì, a totale carico della ditta fornitrice per l'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art.5

INADEMPIENZE / PENALITA'

- 1.** Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 1, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1permille dell'importo netto contrattuale.
- 2.** Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la **fornitura di materiale difforme da quello offerto o materiale difettato**. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.
- 3.** Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte – o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

Art.6

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'acquisto è finanziato con fondi di bilancio corrente.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art.7

SPESE

- 1.** Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto (registrazione dello stesso alla quale si provvederà in caso d'uso) con tutti gli oneri fiscali pertinenti.
- 2.** Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art.8

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art.9 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e da presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

- ☐ le disposizioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R. D. 18.1.1923 n. 2440;
- ☐ il relativo regolamento di esecuzione di cui al R. D. 23.5.1924 n. 827; e il D. Lgvo n. 50 / 2016 ;
- ☐ le disposizioni regionali vevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in / capitale ; I e norme del codice civile che disciplinano i contratti .

IL Direttore F.F. della U.O.C.
Provveditorato
Il Direttore Amministrativo
(Dott. V. zo Barone)

La ditta obbligata _____

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:
<<Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo>>

La ditta obbligata _____

dati paziente, immagini, clip e con gestione misure, report e stampe		
22. Connettività DICOM completa		
23. Modulo fusion Imaging per Bipsie prostatiche per navigazione e fusione in tempo reale combinato con RM. La metodica Fusion deve permettere: 1. Posizionamento dei target di lesioni sospette sulla sequenza selezionata con possibilità di copiarli e posizionarli automaticamente sulle altre sequenze caricate al sistema. Salvataggio della configurazione dei volumi importanti e del posizionamento dei target per un richiamo veloce del lavoro durante la procedura interventistica. 2. Registrazione veloce dell'immagine ecografica con volume RM 3. Navigazione e Visione contemporanea a schermo in modalità Fusion dell'immagine ecografica in real time e di almeno due sequenze RM (T2, DWI) per una maggiore confidenza sull'imaging durante le procedure biotiche 4. Visione della guida biptica in modalità fusione sia su immagine ecografica che su volume RM 5. Mapping delle bipsie prostatiche che consenta la memorizzazione sul sistema per la localizzazione dei prelievi effettuati durante la procedura fusion. 6. Utilizzo di moduli Color Doppler, Power Doppler ed Elastografia durante l'utilizzo in modalità Fusion.		
TRASDUTTORI E ACCESSORI		
24. Sonda Convex elettronica a larga banda e multifrequenza con un range di frequenza da circa 1 a 8 Mhz completa di Kit per bipsia		
25. Sonda lineare elettronica a larga		

AK 54



Civico Di Cristina Benfratelli

Protocollo di Legalita'/Patto di Integrita'



Civico Di Cristina Benfratelli

PROTOCOLLO DI LEGALITA'/PATTO DI INTEGRITA'

tra

l'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli e i PARTECIPANTI

alla scelta del contraente

PARTECIPANTE _____

Specificare tipologia e oggetto procedura _____

CIG _____ CUP _____; (ove prevista)

PREMESSA

Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", con l'aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.

Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell'avviso, bando di gara o lettera d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all'art. 4.

Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all'offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.

Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall'ARNAS.

Nel caso di procedura di scelta *on line* il documento sarà predisposto a cura dell'ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 1 – Oggetto

1.1. Questo Protocollo di legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 - Obblighi dell'ARNAS

2.1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'ARNAS impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle

sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difforni posti in essere dai concorrenti/contraenti.

2.3 L'Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalla normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d'interesse.

Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta

3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s' impegna a segnalare all'ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.

3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta stessa.

3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi
- i) guardiania dei cantieri.

3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

3.6. L'assegnatario s'impegna a rendere noti, su richiesta dell'ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi" in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

3.7. Il partecipante s' impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all'interno dell'ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

3.8. Il partecipante è a conoscenza del disposto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato

dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

3.9. Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

3.10. Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difformi posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

Art. 4 Sanzioni

4.1. Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall'ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

a) escussione della cauzione provvisoria;

b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;

c) escussione della cauzione definitiva;

d) penali previste dall'amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all'ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'ARNAS per 1 anno.

f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l' Autorità Nazionale Anticorruzione;

g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi

riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.

Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni

5.1. Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.

Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3 "**Obblighi del partecipante alla procedura di scelta**", il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie

6.1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità fra l'ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.

Per l'ARNAS

Per il Partecipante

(timbro della società)
(firma legale rappr.nte)